

Domanda n. 1:

Con riferimento all'art. 25 dello schema di Convenzione con oggetto "SERVIZIO DI TESORERIA DI CONSORZI ED ENTI A PARTECIPAZIONE COMUNALE" che così recita:

- 1. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, alle condizioni convenute con l'Ente, in quanto applicabili, il Servizio di Tesoreria ad Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi, Società e altre emanazioni dell'Ente o dei quali l'Ente abbia quote di partecipazione anche di minoranza, se interessati, con svolgimento presso gli sportelli in cui è attivo il Servizio di Tesoreria dell'Ente.*
- 2. Per gli Enti previsti al precedente comma 1, non soggetti alle norme della finanza locale, l'anticipazione di Tesoreria, prevista al precedente art. 16, è concessa nella misura pari al valore della produzione, desunto dall'ultimo Conto Economico Consuntivo approvato, indicato nei moduli "Offerta Servizio Tesoreria".*
- 3. Detta anticipazione è richiesta dagli Enti indicati al precedente comma 1, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione.*

siamo a richiedere conferma che la concessione dell'anticipazione/affidamento sia subordinata alla positiva valutazione, caso per caso, del merito creditizio da parte dell'Istituto Bancario Tesoriere e parimenti si chiede conferma che le condizioni di tasso debitore saranno da concordare con l'Istituto Bancario Tesoriere alle condizioni di mercato vigenti tempo per tempo.

Risposta n. 1:

Come riportato al comma 1 del richiamato art. 25 dello schema di Convenzione si conferma che sia la concessione dell'anticipazione/affidamento che le relative condizioni di tasso sono possibili, nei confronti dei soggetti indicati nello stesso articolo, solo "in quanto applicabili" e quindi devono tener conto di una valutazione sul merito creditizio e sulle condizioni di mercato così come succederebbe nel caso di qualsiasi procedura di affidamento del servizio di Tesoreria.

---